

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3262

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NEGRI, ACIERNO, CASCIO, COLOMBINI, CUTRUFO, DIVELLA, FINO, FRATTA PASINI, GRILLO, MANZONI, MAROTTA, MAZZOCCHIN, ORLANDO, OSTILIO, PIVA, POLI BORTONE, RICCIO, RIVELLI, RIVOLTA, ROSSO, RUSSO, TOSOLINI, URSO

Modifiche all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti le competenze trasferite dal comune al consiglio circoscrizionale e l'elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale

Presentata il 20 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione è rivolta all'attuazione del decentramento nei comuni a grande densità demografica.

È evidente infatti come, pur avendo la legge 8 giugno 1990, n. 142, legiferato in questo campo, concretamente non si sia ancora addivenuti ad un reale trasferimento di competenze dai comuni centrali alle circoscrizioni territoriali.

Esse continuano ad essere organi puramente consultivi senza possibilità di svolgere effettivamente proprie funzioni amministrative.

Proprio per questo la presente proposta di legge, nel riformulare il comma 1 del-

l'articolo 13 della citata legge n. 142 del 1990, statuisce i trasferimenti di competenze dai comuni ai consigli circoscrizionali. Per questo nel comma 1-*bis* del citato articolo 13, introdotto dalla legge, viene data precisa connotazione al concetto di « servizi di base » intesi come:

servizi alla persona;

gestione delle strutture degli asili nidi e delle scuole materne;

manutenzione ordinaria del verde, degli edifici scolastici e delle strade insistenti sul territorio circoscrizionale.

Tutto ciò è stato fatto non dimenticando assolutamente l'indispensabile auto-

nomia decisionale dei singoli comuni i quali, come espressamente previsto dal comma 1-ter del citato articolo 13, hanno facoltà di estendere l'oggetto proprio dei servizi di base e possono quindi in piena libertà ampliare la sfera delle competenze dei consigli circoscrizionali.

Un passo decisivo per il corretto funzionamento di queste istituzioni è poi l'elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale.

Come tutti sappiamo le circoscrizioni, perlomeno quelle obbligatorie delle grandi città, prese singolarmente, possono essere

considerate come dei comuni di considerevole entità.

Non si vede quindi motivo per cui per esse non debba essere adottato un sistema di elezione diretta secondo quanto stabilito dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, per comuni anche di minore consistenza demografica.

Procedendo in questa direzione non si fa altro che proseguire in quel processo riformatore delineato dai cittadini e intrapreso dal legislatore, che ha portato alla introduzione di un nuovo sistema per l'elezione del sindaco.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti istituiscono nel proprio territorio circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di esercizio delle competenze trasferite ai comuni ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Sono trasferite ai consigli circoscrizionali le competenze relative ai seguenti servizi di base:

a) assistenza domiciliare per i residenti anziani;

b) gestione dei sussidi per i residenti anziani;

c) gestione delle attività socio-ricreative sviluppate in ambiti collettivi;

d) gestione delle strutture degli asili nido e delle scuole materne insistenti sul territorio della circoscrizione;

e) manutenzione ordinaria di:

1) edifici scolastici insistenti sul territorio della circoscrizione;

2) parchi, giardini e aree verdi di rilevanza circoscrizionale;

3) strade di rilevanza circoscrizionale.

1-ter. I singoli statuti comunali possono prevedere un ampliamento del concetto di servizio di base ed il trasferimento di altre competenze in modo omogeneo a tutte le circoscrizioni di decentramento ».

ART. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 5. Il presidente del consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Alla elezione del presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le disposizioni per l'elezione del sindaco di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

5-ter. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale della lista medesima ».